

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--



R.C.D. n. 519 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 482 del 05/01/2021 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **RIGAMONTI GIULIANO: PONTILI GALLEGGIANTI, ZATTERE E GALLEGGIANTI IN GENERALE** (art. 10 comma 1 lettera n) Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.**-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- vista l'istanza presentata in data 31.01.2019 (Prot. 693) da:-----
RIGAMONTI Giuliano, nato a Telgate (BG) il 4.11.1930, residente in Lesa (NO), Via Sempione n° 136 (c.f. RGM GLN 30S04 L087Q), intesa a posizio-

nare un nuovo pontile galleggiante nello specchio acqueo antistante al foglio 14, mappale 266-404 del CT del Comune di Lesa, ad uso <<private da dipor-
to, scali, approdi, ormeggi>>; -----

- visto il nulla osta con prescrizioni rilasciato dal Commissariato per la Con-
venzione italo-svizzera sulla pesca, espresso con nota Prot. 28/19 del
18.02.2019; -----

- visto il nulla osta con prescrizioni “ai soli fini idraulici” rilasciato dalla Re-
gione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia
Montana e Foreste – Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA,
con Determinazione Dirigenziale n. 827/1817A del 18.03.2019, per posizio-
namento nuova passerella e pontile galleggiante; -----

- richiamata l’autorizzazione paesaggistica n. 1341/LESA dell’1.03.2019 rila-
sciata dal Comune di Lesa in favore del Sig. Rigamonti Giuliano per posa di
pontile galleggiante; -----

- visto il nulla osta ai soli fini della disciplina della navigazione, rilasciato con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 884 del 7.12.2020; -----

- vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 885 del 7.12.2020
con la quale si è disposta l’assegnazione dello specchio acqueo antistante al
foglio 14, mappale 266 e 404 del CT del Comune di Lesa, per il posiziona-
mento di un pontile galleggiante per complessivi 13,81 mq., struttura identifi-
cata con la sigla L128, in favore del Sig. Rigamonti Giuliano; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; -----

- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l’utilizzo

del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", al Sig.:

RIGAMONTI GIULIANO, nato a Telgate (BG) il 4.11.1930, residente in Lesa (NO), Via Sempione n° 136 (c.f. RGM GLN 30S04 L087Q), di:-----
di occupare un'area demaniale identificata e prospiciente il mappale **266 e 404** del foglio **14**, nel Comune di **Lesà (NO)** per complessivi **13,81 mq.**, per la seguente tipologia di concessione "*Pontili galleggianti, zattere e galleggianti in generale*" (art. 10 comma 1 lettera n) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), pontile identificato con la sigla **L128**, al di fuori delle zone portuali,-----

in via ordinaria dal 2020 al 31.12.2028 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----

per la seguente attività d'uso: **private da diporto, scali, approdi, ormeggi,**
alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,
la concessione scadrà il **31 dicembre 2028**.-----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2020, determinato
in € **462,08** ai sensi dell'allegato D al Regolamento regionale n. 13/R del
28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data
29/12/2020 ;-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente,
in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le
modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento
del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque
versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di
mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento
su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale
e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario,
la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del

bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese.-----

Art. 4 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. 827/1817A del 18.03.2019 della Regione Piemonte; Prot. 28/19 del Commissariato per la convenzione italo-svizzera sulla pesca; determinazione n. 885 del 7.12.2020), si impegna all'osservanza delle seguenti condizioni: ---

- a) *le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla occupazione delle opere stesse;*
- b) *dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, etc. del vento) e delle imbarcazioni; -----*
- c) *i sistemi di ancoraggio dei pontili dovranno essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago; -----*



- d) i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva; -----
- e) gli ancoraggi dei pontili e le varie opere di consolidamento dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio; -----
- f) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici del Settore competente);-----
- g) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventual-

mente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero. -----

h) *le operazioni di formazione del pontile con le relative strutture di sostegno (posa corpi morti, catene, ancoraggi) debbono essere effettuate in modo da minimizzare la risospensione dei sedimenti all'interno della massa lacustre e la diffusione di torbide nello strato d'acqua superficiale*

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione

Art. 6 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 7 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

Art. 8 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

Art. 9 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in

essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

Art. 10 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione.-----

Art. 11 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 12 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 13 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene in oggetto e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

Art. 14 - Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione.-----



sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti.-----

Art. 15 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati.-----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente.-----

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.-----

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.-----

Art. 16 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al

D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.
17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni
del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li, 05/01/2021

Il Responsabile del Servizio

Geom. Melone Renato



[Handwritten signature of Renato Melone]



Il sottoscritto Rigmonti Giuliano (c.f.: RGM GLN 30S04 L087Q), avente le generalità e il domicilio di
cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso
riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2
(quantificazione del canone ed obbligo comunicazione sostituzione natante), 5 (divieto di subconcessio-
ne), 6 (divieto di compiere innovazioni), 7 (decadenza del Concessionario), 8 (responsabilità del Con-
cessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 10 (variazioni per pubblico interesse), 11 (spese atto), 13 (ef-
ficacia della concessione), 14 (rinnovo della concessione), 15 (restituzione del bene)

..... li, 05/01/2021

[Handwritten signature of Giuliano Rigmonti]

ESTRATTO DI MAPPA

COMUNE DI LESA - FOGLIO 14 - scala 1:2000



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP. N. 519/A DEL 05/10/2020

RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO

UNIONE DI COMUNI
COLLINARI DEL VERGATELLO
BELGIRATE - LESA - MENA
- 5 NOV 2020
Prot. N° 7507



studio tecnico associato

dei geometri manlio guarnori maura barbarigo
28040 - lesa via sempione, 110 tel. 0322-7331

richiedente	RIGAMONTI GIULIANO	data	04.11.2020	aggiornamenti	1
indirizzo	LESA fraz. Solcio - Via SEMPIONE	scala	1:200		2
oggetto	GRAFICO ILLUSTRATIVO PER CONCESSIONE DEMANIALE PONTILE GALLEGGIANTE				3
		protocollo	4292 / 60		4
il richiedente		il progettista			
il presente disegno è posto sotto la tutela della legge - l'esecutore si impegna al rispetto dell'esclusiva - è fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi					

PLANIMETRIA



<-- Arona

Strada Statale n° 33 "Del Sempione"

guard rail

Stresa -->

mapp. 265 prop. Rigamonti

rampa

mapp. 209 prop. Rigamonti

limite prop. Demanio

mapp. 266 prop. Demanio

darsena

mt. 194,97 slm

mapp. 404 prop. Demanio

mapp. 267 prop. Demanio

mt. 194,63 slm

Lago Maggiore

catene di ormeggio

interventi oggetto di altra Concessione Demaniale Migliorativa

pontile galleggiante in progetto

corpo morto in cls / picchetto



corpo morto in cls / picchetto

LEGENDA



Pontile galleggiante e passerella di accesso in progetto

filo Strada Statale n° 33 "Del Sempione"

mt. 194,63 slm

muro cls e pietra esistente

1,10

Rifacimento muretto crollato (oggetto di altra Concessione Demaniale Migliorativa)

Lago Maggiore

B

D

A

C